



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Sottosegretario allo sport*



*Autorità Garante*  
*per l'Infanzia e l'Adolescenza*

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**SOTTOSEGRETARIA DI STATO CON DELEGA ALLO SPORT**

**E**

**AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

**PROTOCOLLO D'INTESA  
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA  
L'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

**E**

**LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO CON DELEGA ALLO SPORT**

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominata AGIA), con sede in Roma, Via di Villa Ruffo, n. 6 nella persona della Garante dott.ssa Carla Garlatti

**e**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con sede in Roma, Via della Mercede, n. 96, nella persona della Sottosegretaria di Stato con delega allo sport, Sig.ra Valentina Vezzali

di seguito denominate le "Parti".

**PREMESSO CHE**

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza è Autorità indipendente di garanzia, con il compito di dare attuazione alla Convenzione di New York e alle altre norme internazionali ed europee finalizzate alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Legge istitutiva 12 luglio 2011, n. 112).

Promuove iniziative volte al pieno esercizio dei diritti di tutte le persone minori di età; segnala al Governo, alle Regioni o agli Enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune, per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; diffonde prassi e protocolli di intesa elaborati dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle Amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età.

Nell'ambito delle proprie attività istituzionali contempla quelle relative alla promozione e tutela dei diritti delle persone di minore età ed ha il compito di porre in essere interventi volti a garantire anche la sana crescita psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, nonché lo sviluppo della loro personalità in tutte le potenzialità.

Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per lo sport (di seguito denominato anche solo "Dipartimento") è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei

ministri ovvero l'Autorità politica delegata si avvale per le funzioni indicate dall'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Autorità politica delegata è l'organo di Governo che esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Il Dipartimento fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata, il supporto per lo svolgimento delle sue funzioni in materia di sport e, tra l'altro, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; esercita poteri di indirizzo, di direttiva e di controllo nei confronti della società «Sport e salute S.p.a.».

## VISTI

- l'articolo 3 della Costituzione;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n.176 artt. 27 c.1; 31 c.1 e 29 c.1/a;
- la "Carta europea dello sport per tutti" e la "Carta europea dello sport" formulate dal Consiglio d'Europa rispettivamente a Bruxelles il 20 e 21 marzo 1975 e a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992, nell'ambito della VII Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, che hanno riconosciuto la pratica sportiva quale diritto del cittadino;
- l'Agenda 2030 approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 15 settembre 2015 e i 17 Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i., secondo cui le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione interistituzionale, di attività di interesse comune tra i soggetti coinvolti;

- il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e s.m.i.;
- la legge 12 luglio 2011 n.112, Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012 che disciplina l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 26;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, il comma 629 dell'articolo 1 che prevede che la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.178, assume la denominazione di "Sport e Salute S.p.A.";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, ai sensi del quale l'Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2021 concernente la nomina della Sig.ra Valentina Vezzali a Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2021 concernente la "Delega di funzioni alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Valentina Vezzali";
- l'art. 4 dello Statuto di "Sport e Salute SpA" che stabilisce che la Società opera a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;

## **CONSIDERATO CHE**

La partecipazione ad attività sportive rappresenta per il bambino e l'adolescente una fonte di gioco e svago, opportunità di condivisione con i pari, strumento per lo sviluppo dell'autostima e per la formazione della personalità. L'esperienza corporea, la competizione, lo stare in gruppo, il confronto con i pari e con l'adulto sono tutti fattori importanti per una sana crescita fisica, psicologica e relazionale. Crescita che, in primo luogo, si realizza attraverso il gioco come luogo di inclusione. Il valore che ne deriva è ormai acquisito e, proprio in ragione di ciò, si riconosce allo sport un grande valore sociale.

L'attività sportiva è uno dei pilastri delle prassi educative che sostengono lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti. Privare un bambino o un adolescente della pratica sportiva significa negare di fatto un diritto sancito dalle convenzioni internazionali.

Gli obiettivi per lo Sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 fondano sull'indivisibile rapporto tra lo sviluppo inclusivo, equo e sostenibile e la realizzazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La finalità del presente Protocollo d'intesa è quella di diffondere la conoscenza e l'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche attraverso la formazione a favore di categorie professionali, incluse quelle proprie dello sport, prossime alle persone di minore età sul territorio nazionale.

Affinché siano garantite le finalità descritte, il protocollo intende definire una strategia operativa efficace per favorire il coinvolgimento del mondo dello sport a cui destinare l'attività di formazione intesa sia come risposta ai fabbisogni formativi emersi, sia come momento di confronto alle sfide poste dai cambiamenti sociali e culturali che riguardano i diritti nell'infanzia e nell'adolescenza.

I contenuti del presente Protocollo riflettono, pertanto, interessi pubblici la cui cura rientra nelle competenze istituzionali attribuite alle Parti e che risulta opportuno definire concertate forme di collaborazione tra i competenti Uffici dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport.

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

**Art. 2**  
**Oggetto**

1. Il presente Protocollo di Intesa ha per oggetto la collaborazione tra l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Sottosegretaria di stato con delega allo sport circa la diffusione, la conoscenza e l'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza anche attraverso la formazione a favore di categorie professionali proprie del settore sportivo prossime alle persone di minore età.

**Art. 3**  
**Obiettivi**

Il presente Protocollo individua aree di collaborazione tra l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Sottosegretaria di stato con delega allo sport, tramite il Dipartimento per lo sport, per la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate a:

- a) diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza;
- b) garantire il diritto allo sport delle persone di minore età,
- c) realizzare o veicolare campagne di sensibilizzazione e di promozione di sani stili di vita sui propri canali;
- d) attivare percorsi di formazione rivolti a tecnici e operatori sportivi, principalmente ma non esclusivamente di federazioni ed enti di promozione sportiva, sui principi e diritti della Convenzione di New York, il ruolo e le funzioni dell'Autorità garante, il sistema di tutela dei minori e il ruolo della comunità educante nell'ambito della pratica sportiva;
- e) organizzare corsi di formazione o seminari, nazionali e locali, anche a distanza (in modalità e-learning), per diffondere in modo uniforme sul territorio la conoscenza degli strumenti adottati per realizzare le finalità del presente Protocollo d'intesa;
- f) responsabilizzare gli allenatori del ruolo di educatori, di interpreti delle esigenze, dei bisogni e dei disagi dei giovani atleti, rafforzando in loro la consapevolezza delle molteplici funzioni che assolve lo sport: educative, agonistiche, ricreative, riabilitative e, non da ultima, in situazione di disagio dove l'ambiente circostante non offre molte opportunità, fattore di riscatto sociale e di inclusione;

- g) garantire l'accesso alle attività sportive in condizioni di parità di genere e rimuovere gli ostacoli che limitano tale parità;
- h) promuovere attività di divulgazione scientifica e culturale (mediante convegni, tavoli, giornate di studio), forme di editoria stampata e/o digitale (podcast, ecc.);
- i) realizzare strumenti informativi sui diritti delle persone di minore età nello sport rivolto ai tecnici e agli operatori sportivi che riassume in modo sintetico le informazioni che possono essere utili nello svolgimento delle attività professionali a contatto con bambini e adolescenti;
- l) promuovere occasioni di ascolto e confronto in materia di sport con i giovani e con gli operatori socio - educativi.

#### **Art. 4**

#### **Impegni delle Parti**

1. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza si impegna a condividere un modulo formativo che definisca principi e diritti della Convenzione sui diritti del Fanciullo di New York, il ruolo e le funzioni dell'Agia, il sistema di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia rivolto ai tecnici e agli operatori sportivi.
2. Il Dipartimento per lo sport si impegna a fornire il proprio contributo per la realizzazione del modulo formativo e di altri materiali, nonché a individuare appositi spazi e interventi formativi contenenti le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo.

#### **Art. 5**

#### **Risorse**

1. Per l'attuazione delle attività previste dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Attraverso successivi provvedimenti, le Parti si impegnano a individuare, nei limiti delle disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio, le risorse eventualmente necessarie alla realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo.

3. Il Dipartimento potrà avvalersi, per la realizzazione degli interventi previsti dal Protocollo, del supporto di Sport e Salute S.p.A..

#### **Art. 6**

##### **Comitato tecnico**

1. Ai fini della realizzazione del presente Protocollo verrà istituito un Comitato tecnico composto da 3 rappresentanti individuati dall'Autorità garante e 3 rappresentanti individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport.
2. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.
3. Il Comitato potrà invitare alle riunioni esperti, anche esterni o appartenenti ad altre Amministrazioni ed Enti.
4. Il Comitato tecnico ha il compito di elaborare e proporre all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e all'Autorità politica con delega allo sport, attraverso il Dipartimento per lo sport, un piano di interventi annuale e di monitorarne l'attuazione.

#### **Art. 7**


##### **Efficacia e durata**

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha efficacia per 3 anni, e con espressa intenzione delle parti è suscettibile di rinnovo.
2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei reciproci obiettivi.
3. Eventuali modifiche al presente Protocollo saranno vincolanti qualora definite per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.

Roma, 24/09/2021

La Sottosegretaria di Stato  
allo Sport

Valentina Vezzali



L'Autorità garante per l'infanzia  
e l'adolescenza

Carla Garlatti

